

## **Annesso 11 - Clausola standard di codificazione**

### **1. REQUISITO DI CODIFICAZIONE**

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale che il Contraente si impegna a fornire<sup>1</sup>, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre<sup>2</sup>. La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da SEGREDIFESA V Reparto - 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i link, la documentazione, nonché la Normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito internet:

[HTTPS://SIAC.DIFESA.IT](https://siac.difesa.it)

Le Ditte nazionali ed estere possono accedervi, previa registrazione.

Per l'inserimento dei dati contrattuali, l'operatore economico dovrà impiegare il seguente codice: "codice NAVARM: CEODIFE numero 900021".

### **2. ATTIVITÀ DI SCREENING**

Al fine di consentire all'Organo Centrale di Codificazione (OCC) l'esecuzione delle attività di *screening*, per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, il Contraente dovrà far pervenire (qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito cioè dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare denominata *Provisioning Conference* che il RUP riterrà di effettuare), sia all'Ente Committente/Esecutore, sia all'Organo Centrale di Codificazione, la lista degli articoli in

---

<sup>1</sup> L'obbligo di inserire nei contratti di fornitura la clausola standard di codificazione è sancito dalla Circolare 740 dell'11 Dicembre 1983 pubblicata nella dispensa 53 del Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa del 31 Dicembre 1983.

<sup>2</sup> Obiettivo fondamentale della clausola è quello di vincolare contrattualmente il costruttore/fornitore ad identificare, secondo il sistema NATO, tutti gli articoli di approvvigionamento da fornire all'AD.

## **Annesso 11 - Clausola standard di codificazione**

fornitura - elencandoli nella *Spare Part List for Codification* (SPLC) - almeno 30 (trenta) giorni solari prima dell'inizio della *Visual Inspection*.

Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati.

Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il pertinente *form* contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione.

NAVARM, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni solari per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

L'OCC potrà comunque richiedere a NAVARM la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter di codifica. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di *screening* si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per NAVARM, l'OCC, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvederà entro 15 (quindici) giorni solari al completamento delle attività di *screening*.

### **3. PROPOSTE DI CODIFICAZIONE**

Entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione dell'esito dello *screening* per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'OCC ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'non NATO', il Contraente dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, a NAVARM e all'OCC. Questi dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni solari all'assegnazione del NUC, informandone il Contraente, NAVARM e l'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter di codifica (*screening* e assegnazione NUC) avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla ricezione dei

dati corretti.

NAVARM, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni solari per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'OCC potrà comunque richiedere a NAVARM la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l'attività di codifica. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter di codifica con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

#### **4. FLUSSO DEI DATI**

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'OCC direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET<sup>3</sup>).

#### **5. NORME IN VIGORE**

Le norme procedurali sull'attività di codifica, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall'OCC, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

#### **6. COLLAUDO DEI MATERIALI**

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

#### **7. COLLAUDO E ACCETTAZIONE D'URGENZA**

La mancata approvazione da parte dell'OCC della documentazione di

---

<sup>3</sup> Il sito INTERNET predetto contiene anche la documentazione, la normativa sulla codificazione ed i supporti Didattici sulla Codificazione.

## **Annesso 11 - Clausola standard di codificazione**

codifica presentata dal Contraente rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale. In caso di necessità e urgenza, NAVARM può disporre, in assenza della conclusione dell'iter di codifica, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria, assegnata dal competente Organo di Codifica di Forza Armata in attuazione della normativa vigente. Il contraente non sarà pertanto penalizzato qualora i NSN presentati siano temporanei nel caso in cui gli articoli siano di origine italiana o estera.

Il completamento dell'iter di codifica, ossia l'assegnazione della codifica definitiva, porterà allo scioglimento della riserva e renderà la fornitura corrispondente al requisito contrattuale.

### **8. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE**

Su richiesta di NAVARM, l'OCC dovrà redigere attestazione di avvenuta esecuzione delle attività di codifica svolte.

### **9. RIFERIMENTI E GARANZIE**

Il Contraente potrà prendere contatti diretti con l'OCC per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività di codifica. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, NAVARM potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività di codifica eventualmente già svolte.

### **10. CODICE A BARRE**

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, Il Contraente si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante codice a barre (CAB) da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- *Application Identifier* (AI)= 7001 per il NSN
- *Application Identifier* (AI)= 241 per il *REFERENCE* - Codice del costruttore (Cage) + Part Number (P/N).

## **Annesso 11 - Clausola standard di codificazione**

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (*screening*), il Contraente dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il *REFERENCE* che dovrà essere trattato come *REFERENCE* secondario.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, il Contraente deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280 e 4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, il Contraente è in ogni caso tenuto a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (ad esempio, file .xls), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il *REFERENCE*, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto delle prove di verifica di conformità, la commissione incaricata, dovrà:

- a. verificare se il Contraente ha avuto la disponibilità del NUC almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al *REFERENCE*. Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il *REFERENCE*;
- b. accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a. e b. diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.